

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 228-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 14 marzo 1973*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1976 (V. Stampato n. 1918)*

**d'iniziativa dei senatori DE VITO, BARTOLOMEI, OSSICINI, PIERACCINI, ANTONICELLI, CIFARELLI, BUZIO, PELUSO e SCARDACCIONE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 aprile 1976*

**Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione  
« Don Giuseppe De Luca » con sede in Roma**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1972 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Associazione « Don Giuseppe De Luca » con sede in Roma, riconosciuta come ente avente personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 127.

Il contributo è destinato, mediante la Associazione « Don Giuseppe De Luca », alla pubblicazione di opere di alta ricerca storica, filologica e patristica, al mantenimento

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1976 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Associazione « Don Giuseppe De Luca » con sede in Roma, riconosciuta come ente avente personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 127.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di corsi di archivistica e di discipline storico-socio-religiose e letterarie e all'assegnazione di borse di ricerca per giovani laureati nelle predette discipline.

L'Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita di concerto con il Ministero dell'interno, ed è tenuta a riferire annualmente al Ministero vigilante sull'attività svolta, ad esso comunicando a tal fine altresì il relativo rendiconto finanziario.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1972 e 1973, si provvederà a carico e, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed è tenuta a riferire annualmente al Ministero vigilante sull'attività svolta, ad esso comunicando a tal fine altresì il relativo rendiconto finanziario.

Art. 2.

All'onere, valutato in lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

*Identico.*